

# Messaggio

numero  
**8225**

data  
11 gennaio 2023

competenza  
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

## **Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 22 febbraio 2021 presentata da Fiorenzo Dadò e Sabrina Aldi “Per una maggiore pubblicità e informazione del Potere giudiziario”**

Signora Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio, vi sottoponiamo le nostre considerazioni in merito alla mozione citata a margine.

### **I. L’OGGETTO DELLA MOZIONE**

In data 22 febbraio 2021 i deputati signori Fiorenzo Dadò e Sabrina Aldi hanno presentato una mozione avente quale scopo la maggiore pubblicità delle procedure giudiziarie. In particolare essi chiedono che le udienze nonché le sentenze anche in ambito amministrativo e civile siano rese pubbliche, come già è prassi in ambito penale. Secondo i promotori della mozione in oggetto l’attuale sistema non permette di garantire il rispetto del principio costituzionale della pubblicità e nemmeno di garantire una giustizia trasparente. Infine i deputati postulano un sistema di pubblicazione delle sentenze anche per le istanze civili e amministrative inferiori, come pure un potenziamento del sistema già esistente, ovvero il portale internet <http://www.sentenze.ti.ch>.

### **II. CONSIDERAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO**

#### **1. Valutazione giuridica**

Il principio della pubblicità è garantito dalla Costituzione federale (di seguito: Cost.) e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (di seguito: CEDU). Ai sensi del cpv. 3 dell’art. 30 Cost. nel contesto di procedure giudiziarie le udienze e la pronuncia delle sentenze sono pubbliche. Analogamente l’art. 6 § 1 CEDU garantisce il diritto ad un processo equo, stabilendo, tra le altre cose, che “(l)a sentenza deve essere resa pubblicamente”. L’effettiva pubblicità delle procedure giudiziarie non solo permette di ottemperare alla garanzia costituzionale di cui all’art. 30 Cost. (e 6 §1 CEDU), ma pure garantirebbe la libertà d’informazione (art. 16 cpv. 3 Cost.). A norma dell’art. 16 cpv. 3 Cost. infatti ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. Suddetti principi costituzionali fondano la base dello Stato di diritto (art. 5 Cost.), la cui messa in pratica risulta pertanto indispensabile. Il principio della pubblicità garantisce la trasparenza del sistema giuridico e delle decisioni dei nostri tribunali, e ciò non solo per le parti al procedimento, ma pure in generale per i cittadini che potrebbero avere interesse a sapere in che modo i tribunali applicano la legge. Risulta ad ogni modo doveroso precisare che il principio della pubblicità

non è, e non può essere, un principio assoluto. La pubblicità di un'udienza può, e deve, essere limitata qualora vi fossero interessi pubblici o privati preponderanti che lo esigono.

## 2. Situazione in Ticino

Attualmente nel nostro Cantone, come giustamente rimarcato con la mozione in oggetto, è possibile avere accesso prevalentemente a sentenze di secondo grado, salvo alcune eccezioni in ambito penale (in particolare per le sentenze emesse dalla Pretura penale e dal Tribunale penale cantonale). Anche in quest'ultimo ambito però la situazione è da ritenersi tutt'altro che soddisfacente. Come già detto è disponibile un portale internet nel quale, non in modo completo, sono inserite sentenze anonimizzate di secondo grado per quel che concerne il diritto civile e amministrativo, e anche di primo grado in ambito di diritto penale. Per quel che concerne invece le udienze, sempre in ambito penale, per la Pretura penale, il Tribunale penale cantonale, la Corte dei reclami penali e la Corte di appello e di revisione penale è disponibile un albo nel quale sono pubblicate le udienze previste nelle settimane a seguire. Tale sistema non è invece previsto in ambito civile. Ritenuto quanto sopra, in accordo con la mozione in oggetto, la situazione in materia di pubblicità e informazione del potere giudiziario non è oggi soddisfacente. Concretamente non sono garantiti il principio di pubblicità e la libertà d'informazione. Il sistema di pubblicazione delle sentenze deve essere migliorato, per quanto già esistente, nonché introdotto negli ambiti per i quali ancora non è previsto. È pure necessario garantire l'accesso alle udienze, nei casi in cui non vi siano interessi pubblici o privati preponderanti che lo impediscano. Stante quanto precede, previa adesione parlamentare, il Consiglio di Stato, per mezzo del Dipartimento competente, provvederà con la collaborazione della Magistratura, a valutare come implementare un'effettiva pubblicità e informazione del Potere giudiziario. I lavori verranno avviati nel corso del mese di febbraio 2023, ritenendo altresì le valutazioni della Commissione della legislazione sull'iniziativa parlamentare generica 13 febbraio 2012 "Effettività pubblicità delle udienze e delle sentenze delle autorità giudiziarie nel Canton Ticino" approvata dal Parlamento il 25 febbraio 2015.

## III. CONCLUSIONE

Per tutti i motivi indicati in precedenza, invitiamo il Parlamento ad aderire alla richiesta formulata dai mozionanti.

Vogliate gradire, Signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri